

XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
Mercoledì 28 maggio 2014

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2014.

Matteo BRAGANTINI (LNA) osserva che, anche in ragione della fine della campagna elettorale, si sono create, a suo avviso, le condizioni perché si possa lavorare seriamente per affrontare il problema dei conflitti di interessi senza essere animati da uno spirito di rivalsa nei confronti degli avversari politici. Auspica che il gruppo del Partito Democratico contribuisca a raggiungere tale risultato.

Riccardo FRACCARO (M5S) sottolinea la necessità di una disciplina sul conflitto di interessi che sia veramente efficace ed adeguata alle esigenze di una moderna democrazia. Ritiene che la legge n. 215 del 2004 si sia rivelata del tutto inefficace, in quanto carente sotto molteplici aspetti quali, ad esempio, la mancanza di un profilo preventivo, l'insussistenza di un adeguato impianto sanzionatorio effettivamente dissuasivo, la presenza di requisiti particolarmente stringenti per la sussistenza del conflitto di interessi, requisiti la cui verifica pratica è talmente difficile da configurare una vera e propria *probatio diabolica*.

Osserva che le criticità della normativa sono state evidenziate più volte nelle relazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, di recente, anche il GRECO (Group of States against corruption), in ambito europeo, ha rappresentato l'esigenza di adottare misure di carattere preventivo. L'attuale disciplina sul conflitto di interessi è, a suo avviso, carente dal punto di vista soggettivo poiché non considera gli amministratori regionali, locali e i componenti delle autorità indipendenti ed è, inoltre, insufficiente in relazione alle incompatibilità in quanto la rimozione della causa di incompatibilità è rimessa unicamente all'interessato che cessa dalla carica. Ricorda che, secondo un recente orientamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'interessato può autosospendersi. Ritiene che il profilo sotto il quale la legge vigente è maggiormente inadeguata è proprio quello della sussistenza del conflitto di interessi per la cui configurazione sono richiesti sia l'incidenza specifica e preferenziale sulla sfera patrimoniale del titolare o dei suoi congiunti, sia il danno per l'interesse pubblico. Su questo punto la normativa vigente si discosta dalla nozione di conflitto accolta a livello internazionale, ove il conflitto di interessi si verifica anche quando interessi personali si pongano in contrasto, anche solo potenziale, con l'esercizio delle funzioni governative.

Anche sotto il profilo sanzionatorio, a suo avviso, la disciplina del 2004 è del tutto inadeguata. Fa presente, al riguardo, che le sanzioni sono indirizzate alle imprese che traggono vantaggio dall'atto adottato in conflitto. In questi casi è prevista una mera sanzione pecuniaria che, per di più, può intervenire solo a seguito di inottemperanza alla diffida dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La sanzione deve essere correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa. Nei confronti del titolare di carica, la sanzione rischia di essere ancora più irrilevante, coincidendo con la mera comunicazione, ai soli Presidenti delle Camere, degli accertamenti condotti e della sanzione comminata. Inoltre, il coniuge e i parenti dei destinatari delle norme sul conflitto di interessi non incorrono in alcuna sanzione se non presentano la dichiarazione sullo stato patrimoniale. Manca, infine, l'indicazione di una quota minima in partecipazioni azionarie che faccia scattare il conflitto di interessi.

Per queste ragioni, ritiene opportuna l'integrale abrogazione della cosiddetta legge Frattini e crede indispensabile la predisposizione di un meccanismo, costruito in chiave preventiva, volto ad evitare il formarsi di ipotesi di conflitto di interessi.

Evidenzia che la proposta di legge presentata dal suo gruppo possiede alcuni punti di contatto con le proposte di legge di iniziativa dei deputati Civati e Bressa.

Al riguardo, sottolinea che esistono dei punti fermi dai quali una disciplina efficace sul conflitto di interessi non può prescindere che ne costituiscono un aspetto essenziale. Si riferisce, in particolare, alle misure finalizzate a prevenire la situazione di conflitto che può derivare anche solo dalla mera proprietà di patrimoni di rilevanti dimensioni, nonché alla predisposizione di un meccanismo che renda effettiva la repressione del conflitto di interessi attraverso un impianto sanzionatorio con diverse tipologie di sanzioni che spaziano da quelle di carattere pecuniario e dalla nullità degli atti del titolare della carica, fino ad arrivare alla decadenza dalla carica stessa.

In particolare, la proposta di legge del gruppo del MoVimento 5 Stelle prevede un'ipotesi specifica di incompatibilità derivante da attività patrimoniali nel cui ambito possono dar luogo a conflitto di interessi anche la mera proprietà o il possesso di ingenti patrimoni, di valore superiore a 10 milioni di euro, ad eccezione dei contratti concernenti titoli di Stato, ovvero di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato dalle Regioni o dagli enti locali o che operi in settori particolarmente sensibili. Si concede, in questi casi, la possibilità, per il soggetto interessato, di optare tra la posizione incompatibile e la carica di Governo unitamente al conferimento di un mandato fiduciario che avrebbe ad oggetto l'alienazione o trasformazione dei beni.

Quanto alle sanzioni, oltre a quelle di carattere pecuniario nei confronti del titolare della carica, ritiene opportuna la sanzione della nullità degli atti in una serie di ipotesi che vanno: dall'atto compiuto in violazione dell'obbligo di astensione, a quelli compiuti in presenza di cause di incompatibilità di carattere generale e patrimoniale.

Ravvisa, inoltre, l'opportunità di prevedere e regolamentare, ancorché mediante le opportune cautele e garanzie, l'istituto della decadenza dalla carica di Governo che dovrebbe operare nel caso in cui, sussistendo le cause di incompatibilità, il soggetto, sebbene invitato a farlo, non provveda alla loro rimozione.

Sottolinea che un'efficace disciplina del conflitto di interessi è indispensabile poiché la separazione tra attività imprenditoriale e amministrazione della cosa pubblica è vitale all'interno di un sistema basato sulla concorrenza ed è fondamentale sia per adeguare il Paese alla normativa europea, sia, soprattutto, per garantire quella trasparenza che solo l'imparziale esercizio delle attività di governo consente.

Auspica, quindi, che oggi possa iniziare un lavoro costruttivo che porti ad un testo il più possibile condiviso affinché questo Parlamento possa finalmente arrivare ad approvare una disciplina efficace sul conflitto di interessi, che sia davvero rispondente alle esigenze del Paese.

Fabiana DADONE (M5S) chiede chiarimenti in ordine all'abbinamento della proposta di legge C. 736 Dieni ed altri recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di disciplina delle cause di incandidabilità».

Francesco Paolo SISTO, presidente, replicando alla collega Dadone, fa presente che, all'esito di un primo approfondimento, il contenuto della proposta di legge C. 736 a prima firma del deputato Dieni sembra potersi ricondurre prevalentemente alla materia elettorale. Si riserva, peraltro, di sottoporre la questione all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.